



Sentenza n. 96 del 25 gennaio 2005

Pubblica udienza del: 7.7.2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.1837 del 1993 proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erulo Erolì e Marta Schiavoni, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

contro

il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – C.O.N.I., con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Stecconi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.107;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi su atto di diffida notificato il 10.8.1993, volto ad ottenere – a rettifica della deliberazione della Giunta esecutiva del C.O.N.I. 30.3.1993 n.506 – il riconoscimento in favore dell’interessato della decorrenza del trattamento economico, a far data dal 28.3.1989, pari a quello dei direttori di divisione ai sensi dell’art.15 della L. 9 marzo 1989, n.88 e l’inquadramento nella IX qualifica fun-

zionale, per gli effetti giuridici ed economici, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 8 maggio 1987, n.267, applicando l'art.21 del medesimo D.P.R., nonché per l'accertamento del relativo diritto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I.;

Vista la propria ordinanza 31 gennaio 2004, n.8;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Udito l'avv. Erolì per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

..omissis...

DIRITTO

1.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non sussistendo, nella fattispecie, i presupposti per la formazione del silenzio-rifiuto.

Infatti il sig. ***, in sostanza, intende rimettere in discussione la legittimità della deliberazione della Giunta esecutiva del C.O.N.I. n. 506 del 30.3.1993, che ritiene lesiva dei suoi diritti, avendogli attribuito un inquadramento non corretto sotto i profili giuridico ed economico.

Senonché, come è stato osservato dalla giurisprudenza, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere sulle istanze di riesame,

annullamento o revoca d'ufficio di provvedimenti rivenuti inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione, e ciò in quanto l'inquadramento dei pubblici dipendenti corrisponde ad un'attività vincolata rispetto alla quale non sono ravvisabili diritti soggettivi ma interessi legittimi tutelabili con l'impugnativa degli atti di inquadramento ritenuti invalidi nel termine di decadenza (T.A.R. Campania, NA, Sez.IV, 6 maggio 1999, n.1222).

Nella fattispecie, quindi, il C.O.N.I. non aveva alcun obbligo di provvedere sull'atto di diffida notificato in data 10.8.1993, volto ad ottenere il riesame di un provvedimento (la summenzionata deliberazione della Giunta esecutiva n.506 del 30.3.1993), sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.- Ad identiche conclusioni deve addivenirsi relativamente all'ulteriore domanda, contestualmente proposta dall'interessato, di accertamento del diritto alla decorrenza giuridica ed economica del trattamento del direttore di divisione, o all'inquadramento nella IX qualifica funzionale, a far data dal 1° gennaio 1987, poiché in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti non sono proponibili azioni di accertamento, ma solo di impugnazione degli atti autoritativi di assegnazione della qualifica funzionale, in quanto la posizione del dipendente non è quella di titolare di un diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, che egli è legittimato a far valere insorgendo tempestivamente, nel rispetto dei termini decadenziali, contro l'atto autoritativo che gli attribuisca una posizione di "*status*" inferiore a quella che ritiene spettargli (T.A.R. Toscana, Sez.II, 3 marzo 2004, n.661).

3.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.”

Dott. Giuseppe Daniele

- Consigliere, est.
